

LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 MAGGIO 1882

L'articolo 78 non si parla nemmeno di larghezza di torace, si parla di infermità...

**CAPO.** Si parla di debole costituzione.

**OMODEI.**... ciò che vale lo stesso, o altre infermità; c'è l'emicrania, c'è la nevralgia, c'è l'anemia, c'è il reumatismo quasi cronico.

**PRESIDENTE.** Ma dica se mantiene o ritira l'emendamento.

**OMODEI.** Ho finito. Dalle parole della relazione dell'onorevole Mocenni si fa appello alla giustizia ed alla moralità; io non aveva compreso queste parole. Ora da quanto disse l'onorevole Capo pare che si intenda di evitare la frode, perchè con la parola che noi vogliamo soppressa (cioè questa: « occorrendo »), sembra si voglia alludere al caso che ci sia frode. Ma, onorevole Capo, io non posso ammettere questa distinzione; « occorrendo » cioè nel caso che vi sia la frode, non si rimanda alla seconda leva, ma si manda diritto al procuratore del Re per un reato di azione pubblica!

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Buonomo.

**BUONOMO.** Quest'articolo di legge, così come è formulato, risponde perfettamente alla razionalità di quello che si vuol raggiungere.

**PRESIDENTE.** E tanto più andiamo alla votazione! (*Si ride*)

**BUONOMO.** Perchè la legge prevede questi casi; prevede la costituzione debole, prevede l'infermità presunta sanabile. Ora, signori, quando mi date il giovane a 20 anni di costituzione debole, mi pare che, aspettando uno, due, tre anni voi abbiate la possibilità che nel frattempo si rinvigorisca la costituzione di questo giovane. È nella legge naturale, è proprio il tempo in cui si può aspettare un rinvigorimento della salute di un giovane. E se questo è possibile, è poi impossibile, è ingiusto allontanarlo dalla leva perchè vi è di mezzo il danno *del terzo* e perchè ognuno deve concorrere al servizio della patria. Per conseguenza, invece di abbreviare il tempo dell'esperimento io vorrei che si prescrivesse piuttosto questo tempo perchè esso è appunto il *tempo utile* in cui si possono sanare queste malattie, e rinvigorire l'organismo. E se questo è possibile, diventa una necessità, un obbligo dare il tempo affinché il giovane risorga. E questo vi porta un'altra cosa.

Quando il Consiglio di leva potrà ammettere l'esperimento sperando di poterlo rivedere dopo uno, due o anche tre anni, non sarà tanto rigoroso da far restare sotto le armi un povero giovane che realmente in quel momento è troppo gracile, troppo infermiccio. Sapendo di poterlo aspettare, lo scarta per il momento ed aspetta che possa presentarsi in una forma più vigorosa; sicchè voi fate il van-

taggio del giovane, e non lo assoggettate già al rigore massimo, a cui giustamente si sentirebbe chiamato il Consiglio di leva. Per conseguenza io credo che questo articolo stia bene nei suoi veri termini. E quando dice: « occorrendo » io mi permetto di osservare che non è solamente per evitare le prove, ma è per un'intrinseca ragione medica. Quando il medico, che sta osservando la seconda volta, si accorge che esso non è guarito ed accenna con molti segni di potere realmente indi a poco arrivare a quella guarigione, ecco « l'occorrendo » che l'aspetta!

Quindi io credo che sotto tutti gli aspetti l'articolo come è formulato debba essere dalla Camera approvato.

**PRESIDENTE.** Dunque domando un'altra volta agli onorevoli Omodei e Salaris se mantengano il loro emendamento o lo ritirino.

L'onorevole Omodei?

**OMODEI.** Lo mantengo.

**PRESIDENTE.** Ed ella, onorevole Salaris, lo mantiene?

**SALARIS.** Lo mantengo.

**PRESIDENTE.** Allora metto ai voti l'emendamento degli onorevoli Omodei e Salaris, che porterebbe la soppressione delle parole: « e da questa, occorrendo, alla leva successiva, » parole che si trovano appunto nell'articolo 78.

Chi approva, è pregato d'alzarsi.

(Non è approvato.)

Do nuovamente lettura dell'articolo 78 e lo pongó a partito:

« Gli iscritti che risultino di debole costituzione od affetti da infermità presunte sanabili col tempo, sono rimandati alla sessione completa della loro leva, e se in questa si riconoscano persistenti gli stessi motivi, sono rimandati alla prima ventura leva, e da questa, occorrendo, alla leva successiva, al qual tempo risultando tuttavia inabili, sono riformati. »

(È approvato.)

« Art. 80. Gli iscritti che abbiano o che superino la statura di un metro e cinquantaquattro centimetri ma non raggiungano quella di un metro e centimetri cinquantasei, sono rimandati alla prima ventura leva, e da questa, occorrendo, alla leva successiva, e non avendola neppure in quel tempo raggiunta, debbono essere riformati dal Consiglio. »

(È approvato.)

« Art. 82. Gli iscritti, di cui all'articolo precedente, qualora siano idonei, devono presentarsi al Consiglio di leva prima che proceda alla chiusura delle sue operazioni.

« Quando siano dichiarati inabili, sono rimandati